

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### N. 741/RE DEL 13 NOVEMBRE 2023

Pratica n. 1691/RE del 06/11/2023

<b>STRUTTURA PROPONENTE: Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso</b>				
<b>CODICE CRAM</b>	<b>DG.002</b>	<b>Ob.Funz.:</b> B01GEN	<b>CIG:</b> /	<b>CUP:</b> /

<b>OGGETTO</b>	Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 4080 del 27.09.2022. Accertamento ed incasso sospesi nn. 400-401 del 31.10.2023
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Dott. Antonio Celani)	RESPONSABILE P.O. (Avv. Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Giacomo Guastella)
f.to Antonio Celani		
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (Annarita Aracri)		

CONTROLLO CONTABILE/FISCALE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2023	E	3.05.02.04.001	59.661,68	2023	1667	07.11.23	3762
2023	E	3.03.03.99.999 (cram DG.007.02.7B)	62.868,60	2023	1668	07.11.23	3762
ISTRUTTORE (Laura Ridenti)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)	
Firmato: Laura Ridenti							

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 741/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 13/11/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****N. 741/RE DEL 13 NOVEMBRE 2023**

**OGGETTO:** Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 4080 del 27.09.2022. Accertamento ed incasso sospesi nn. 400-401 del 31.10.2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.**

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 642/RE, con la quale il Direttore Generale ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;

- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTA la Deliberazione Commissariale n. 11/CS/RE del 06 aprile 2023 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";
- VISTA la Deliberazione Commissariale n. 12/CS/RE del 19 aprile 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di gestione per l'annualità 2022";
- VISTA la Deliberazione n. 16/CS/RE del 9 maggio 2023 con cui si è provveduto ad annullare in autotutela le determinazioni direttoriali n. 1155/RE del 20 dicembre 2022 e n. 1259/RE del 30 dicembre 2022;
- VISTA la Deliberazione Commissariale n. 21/CS/RE del 06 giugno 2023 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – Rettifica della Deliberazione n. 11/CS/RE del 6/04/2023";
- VISTA la Deliberazione Commissariale n. 22/CS/RE del 07 giugno 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di gestione per l'annualità 2022. Rettifica della Deliberazione n. 12/CS/RE del 19/04/2023";
- VISTA la Deliberazione Commissariale n. 24/CS/RE del 15 giugno 2023 avente ad oggetto "Rendiconto di gestione per l'annualità 2022 – Delibera 22/CS/RE del 7 giugno 2023. Aggiornamento Allegato n. 9 – Equilibri di Bilancio";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio – Verifica della salvaguardia degli equilibri";
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 643/RE, con la quale è stata attribuita ai titolari degli incarichi dirigenziali di ARSIAL la delega per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

**PREMESSO:**

- Che nel corso dell'anno 1985 l'allora ERSAL tratteneva, dallo stipendio di dipendenti che ne avevano fatto richiesta, importi destinati al riscatto dei premi di anzianità (INADEL);
- Che gli importi trattenuti non venivano assoggettati alla ritenuta d'acconto in quanto giudicati dall'Ente esclusi dalla base imponibile ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente;
- Che il 2° Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Roma, con avviso di accertamento n. 375 del 18/12/1990, accertava che le predette ritenute non fossero assimilabili ai contributi obbligatori, che godono dell'esenzione, determinandole in ex £ 122.210.000 e chiedendone il pagamento;

- Che l'Ente, in via cautelativa, con deliberazione n. 601/CD del 11/12/1991, provvedeva a versare all'Erario le somme corrispondenti alle ritenute alla fonte sui premi di riscatto delle indennità di anzianità trattenute sulle retribuzioni degli anni dal 1985 al 1990, usufruendo della sanatoria fiscale di cui al D.L. n. 70 del 14/03/88, convertito in legge n. 154 del 13/05/1988, e precisamente:
  - ex £ 115.525.000 per l'anno 1985;
  - ex £ 134.161.000 per l'anno 1986;
  - ex £ 120.116.000 per l'anno 1987;
  - ex £ 174.137.000 per l'anno 1988;
  - ex £ 136.753.000 per l'anno 1989;
  - ex £ 115.257.000 per l'anno 1990;
- Che l'ERSAL, con istanza ex art. 38 d.p.r. 602/1973, chiedeva all'Intendenza di Finanza di Roma il rimborso delle somme indebitamente versate per ritenute di acconto operate sulle somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente a titolo di riscatto dell'indennità di anzianità per gli anni dal 1985 al 1990;
- Che l'ERSAL, in data 01/07/1992, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma avverso l'avviso di accertamento n. 375/1990;
- Che la Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma, con sentenza n. 93060221 del 15/03/1993, accoglieva integralmente le ragioni dell'Ente, annullando l'impugnato avviso di accertamento;
- Che il Ministero delle Finanze, Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio, proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma n. 93060221/1993;
- Che la Commissione Tributaria di II grado di Roma, con sentenza del 25/01/1995 n. 95120049, respingeva l'appello;
- Che il Ministero delle Finanze, Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio, impugnava anche la predetta sentenza n. 95120049/1995 della Commissione Tributaria di II Grado, innanzi alla Commissione Tributaria Centrale di Roma;
- Che la Commissione Tributaria Centrale di Roma, con sentenza n. 2555 del 11/04/2011, accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, con la conseguenza che ARSIAL non avrebbe potuto ottenere la restituzione delle somme versate all'epoca a seguito della richiesta di condono;
- Che ARSIAL, con deliberazione n. 519/2011, autorizzava il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Roma n. 2555/2011, con conferimento del relativo incarico legale all'avv. Luca Falivena del Foro di Roma;
- Che, con ordinanza n. 30236/2018, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso di ARSIAL, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione;
- Che ARSIAL riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, giudizio iscritto al n. 2951/2019 R.G., confermando il conferimento dell'incarico legale all'avv. Falivena, giusta determinazione n. 156 del 13.03.2019;

- Che, con sentenza n. 4080 del 27.09.2022, Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio (già Commissione Tributaria Regionale del Lazio), in parziale accoglimento delle ragioni dell’Agenzia, statuiva che *“L’ARSIAL abbia diritto al rimborso di quanto versato, in via cautelativa, oltre interessi, solamente per l’annualità 1985 (...)”*;
- Che, in particolare, la predetta sentenza riteneva che il rimborso dovesse valere solo per l’annualità 1985, poiché *“il principio fissato dalla S.C., secondo cui «la presentazione di una dichiarazione integrativa semplice, ex art. 32 L.413/91, non comportando l’estinzione del giudizio eventualmente pendente né la preclusione dell’accertamento dei redditi effettivamente percepiti, non incide sul potere-dovere dell’A.F. di pronunciarsi sull’istanza di rimborso», debba valere solo per l’annualità 1985, oggetto di accertamento e di successiva dichiarazione integrativa ex art. 9 L. 154/88, ma non anche per le successive annualità, per le quali l’adesione al condono tombale ha implicato la volontà di definire le relative posizioni. Infatti, solamente per l’annualità 1985, la parte presentava la Dichiarazione integrativa e versava quanto richiesto in via cautelativa, per aver impugnato l’Avviso di Accertamento n. 375 emesso dall’Ufficio in data 18/12/90; orbene, per questa annualità, secondo quanto detto dalla S.C., si determinava il potere-dovere per l’Ufficio di pronunciarsi sull’istanza di rimborso, in specie perché il giudizio incardinato dalla stessa parte si concludeva con sentenza definitiva di annullamento dell’Accertamento medesimo. Conseguentemente, all’esito del riesame stabilito dai supremi giudici, si ritiene che l’Arsial abbia diritto al rimborso di quanto versato, in via cautelativa, oltre interessi, solamente per l’annualità 1985. Si conferma invece la non rimborsabilità di quanto versato per le successive annualità dal 1986 al 1990 per le quali l’Ufficio non ha emesso Accertamenti, in specie perché l’adesione al condono tombale di cui alla citata legge, ha implicato la volontà di definire la posizione”*;
- Che, con diffida prot. 6759 del 23.06.2023 ARSIAL ingiungeva all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma, a dare esecuzione spontanea alla predetta sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 4080/2022, divenuta irrevocabile, chiedendo il rimborso della somma versata cautelativamente a titolo di imposta IRES relativa all’annualità 1985, oltre gli interessi;

VISTI i 2 bonifici, di seguito elencati, effettuati dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma, a titolo di rimborso delle somme versate cautelativamente da ARSIAL a titolo di imposta IRES relativa all’annualità 1985, oltre interessi, con la conseguente apertura dei corrispondenti sospesi come di seguito specificati:

- Bonifico di euro 62.868,60 di cui al sospeso n. 400 del 31.10.2023;
- Bonifico di euro 59.661,68 di cui al sospeso n. 401 del 31.10.2023;

DATO ATTO che, con i predetti bonifici, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio n. 4080/2022, ha provveduto a rimborsare la somma di euro 59.661,68 a titolo di sorte capitale delle somme versate cautelativamente da ARSIAL a titolo di imposta IRES relativa all’annualità 1985 (ex lire 115.525.000), nonché la somma di euro 62.868,60 a titolo di interessi;

RITENUTO, pertanto, di dover accertare e contestualmente incassare l’importo di euro 59.661,68 sul capitolo E.3.05.02.04.001 (incassi per azioni di rivalsa nei confronti

di terzi) CRAM DG.002 obiettivo funzione B01GEN del bilancio 2023-2025, esercizio finanziario 2023, di cui al sospeso n. 401 del 31.10.2023, a titolo di rimborso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio n. 4080/2022, delle somme versate cautelativamente da ARSIAL a titolo di imposta IRES relativa all'annualità 1985;

RITENUTO, altresì, di dover accertare e contestualmente incassare l'importo di euro 62.868,60 sul capitolo E.3.03.03.99.999 (altri interessi attivi da altri soggetti) CRAM DG.007.02.7B (capitolo di bilancio centralizzato, in capo all'Area Contabilità e Bilancio in sfondamento della previsione iniziale, per "interessi attivi da altri soggetti") obiettivo funzione B01GEN del bilancio 2023-2025, esercizio finanziario 2023, di cui al sospeso n. 400 del 31.10.2023, a titolo di interessi, corrisposti dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio n. 4080/2022, relativi al rimborso delle somme versate cautelativamente da ARSIAL a titolo di imposta IRES relativa all'annualità 1985;

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP non trattandosi di appalto e/o di progetto di investimento pubblico;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

## **D E T E R M I N A**

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI ACCERTARE e contestualmente INCASSARE l'importo di euro 59.661,68 sul capitolo E.3.05.02.04.001 (incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi) CRAM DG.002 obiettivo funzione B01GEN del bilancio 2023-2025, esercizio finanziario 2023, di cui al sospeso n. 401 del 31.10.2023, a titolo di rimborso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio n. 4080/2022, delle somme versate cautelativamente da ARSIAL a titolo di imposta IRES relativa all'annualità 1985;

DI ACCERTARE e contestualmente INCASSARE l'importo di euro 62.868,60 sul capitolo E.3.03.03.99.999 (altri interessi attivi da altri soggetti) CRAM DG.007.02.7B (capitolo di bilancio centralizzato, in capo all'Area Contabilità e Bilancio in sfondamento della previsione iniziale, per "interessi attivi da altri soggetti") obiettivo funzione B01GEN del bilancio 2023-2025, esercizio finanziario 2023, di cui al sospeso n. 400 del 31.10.2023, a titolo di interessi, corrisposti dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 3 di Roma ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio n. 4080/2022, relativi al rimborso delle somme versate cautelativamente da ARSIAL a titolo di imposta IRES relativa all'annualità 1985.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013	23				X			X

**Delibera nr. 300001691 - Anno 2023 - del 07/11/2023**

**Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Testo: PRAT.1691RE-Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 4080 del 27.09.2022. Accertamento ed incasso sospesi nn. 400-401 del 31.10.2023**

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
<b>CRAM</b>	<b>DG.007.02.7B</b>		Gestione amministrativa e controllo contabile					
<b>Capitolo</b>	<b>3.03.03.99.999</b>		Altri interessi attivi da altri soggetti					
<b>Obiettivo/Funzione</b>	<b>B01GEN.</b>		GENERICO					
<b>Centro di costo</b>	<b>2.</b>		Avanzo/Fondo disponibile					
1.668	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	PRAT.1691RE-Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 4080 del 27.09.2022. Accertamento ed incasso sospesi n. 400 del 31.10.2023	62.868,60	62.868,60	0,00	0,00	62.868,60
<b>CRAM</b>	<b>DG.002.</b>		AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO					
<b>Capitolo</b>	<b>3.05.02.04.001</b>		Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi					
<b>Obiettivo/Funzione</b>	<b>B01GEN.</b>		GENERICO					
<b>Centro di costo</b>	<b>2.</b>		Avanzo/Fondo disponibile					
1.667	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	PRAT.1691RE-Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 4080 del 27.09.2022. Accertamento ed incasso sospesi n. 401 del 31.10.2023	59.661,68	59.661,68	0,00	0,00	59.661,68
<b>Totali Delibera nr. 300001691 del</b>				<b>122.530,28</b>	<b>122.530,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.530,28</b>